



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Audizione informale promossa dalla II Commissione Giustizia, in relazione ai Disegni di Legge n. 683 “*Istituzione di un corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri*”, n. 1065 “*Modifica all’articolo 161 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell’esperto o dello stimatore*”, n. 1068 “*Modifiche all’articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*” e n. 1076 “*Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario*”.

11 settembre 2025

AUDIZIONE INFORMALE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE N. 683 “ISTITUZIONE DI UN CORSO BASE PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO PER GLI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEI GEOMETRI, DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI”, N. 1065 “MODIFICA ALL’ARTICOLO 161 DELLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI CUI AL REGIO DECRETO 18 DICEMBRE 1941, N. 1368, IN MATERIA DI COMPENSO DELL’ESPERTO O DELLO STIMATORE”, N. 1068 “MODIFICHE ALL’ARTICOLO 168 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115” E N. 1076 “ISTITUZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER CONSULENTE FORENSE IN AMBITO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO”.


Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica per la presente audizione, dando così la possibilità di esprimere il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine ai disegni di legge n. 683, 1065, 1068 e 1076 recanti disposizioni in materia di consulenti tecnici d’ufficio (CTU)

PREMESSA

Nel settore agrario, ambientale e forestale esistono in Italia quattro diversi Albi professionali (*Agronomi e Forestali, Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Periti agrari, Tecnologi alimentari*), che operano sostanzialmente nei medesimi settori -*pur con alcune distinte specificità*- ed iscrivono le medesime Classi di laurea.

In questo quadro oggettivamente concorrenziale si distingue l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*12.793 al 31 dicembre 2023*) che da dodici anni consecutivamente è il primo come numero di candidati agli esami di Stato abilitanti come si evidenzia nella tabella che segue:



nel 2024 il numero dei candidati ha superato le 2.000 unità (2.270 per l'esattezza), risultando così più che raddoppiato rispetto al numero dei candidati avuti nell'anno 2020.

Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano incrementi evidenti nelle nuove P.IVA aperte, il cui saldo netto (rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate) negli ultimi dodici anni evidenziano un incremento medio annuale di +5,83% (all'anno, per tredici anni di seguito).

Il trend positivo è proseguito anche nel 2024 e sebbene i dati siano ancora provvisori, si è comunque registrato un incremento netto di +3,81%, cioè il triplo rispetto all'incremento degli occupati a livello nazionale (+1,2% l'occupazione italiana a dicembre 2024 rispetto a dicembre 2023) che pure ha raggiunto il suo massimo storico; in altri termini, e con le dovute proporzioni, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riesce a creare lavoro tre volte di più di quanto non faccia il sistema Italia. Meglio ancora l'Albo era riuscito a fare nel 2023, quando il saldo netto fra il numero di P.IVA aperte e quelle chiuse aveva fatto segnare +5,60%, molto più alto dell'incremento occupazionale degli altri Albi operanti nel medesimo segmento di mercato.

Tale incremento non è determinato dal buon andamento del settore bensì dalle *policies* messe in atto dall'Albo professionale.

I dati delle Casse di previdenza degli altri Albi che operano nel medesimo segmento lo dimostrano (i Tecnologi alimentari non hanno una propria Cassa di previdenza):

ANNO	AGRONOMI	AGROTECNICI	PERITI AGRARI
	%	%	%
2012	+1,25%	+6,03%	+1,56%
2013	+1,42%	+5,25%	-0,28%
2014	+0,45%	+5,56%	+0,37%
2015	+0,78%	+7,87%	+0,93%
2016	+0,30%	+8,88%	+1,04%
2017	+0,22%	+5,30%	-0,76%
2018	+0,29%	+6,97%	+0,12%
2019	+0,66%	+6,93%	+0,27%
2020	+0,44%	+5,37%	-0,06%
2021	+1,28%	+2,02%	+1,16%
2022	+0,84%	+6,16%	+1,72%
2023	+1,10%	+5,60%	+1,99%
2024	+0,45%	+3,81%	0,81%
Media periodo (tredici anni)	+0,73%	+5,83%	+0,68%
Totale numero nuovi professionisti	886	1.349	260

Agronomi 2023 9,03 : 12 anni Agrotecnici 2024 75,75 : 13 anni Periti agrari 2024 8,87 : 13 anni

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le competenze professionali degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono numerose ed estese, delineando la figura di un consulente globale per l'impresa a tutto tondo, competente non solo nei tradizionali settori agrario, forestale e zootecnico ma anche nei nuovi settori del paesaggio e del verde ornamentale, dell'ambiente e dell'ingegneria naturalistica, dell'alimentazione, della consulenza aziendale, della sicurezza sul lavoro e del catasto. Conseguentemente numerose potrebbero essere le prestazioni che l'autorità giudiziaria potrebbe richiedere di svolgere ad un Agrotecnico o Agrotecnico Laureato.

Nella prassi, però, le richieste tendono a concentrarsi nei seguenti ambiti:

- controversie relative al valore/stima di terreni agricoli e di terreni edificabili;
- controversie relative a stime di immobili ed aziende agricoli e delle loro pertinenze;

- controversie relative alla definizione di confini di terreni agricoli;
- controversie relative ad espropri, indennità servitù, affitti di fondi rustici, ecc.;
- controversie relative a danni prodotti su terreni confinanti (dall'improprio uso di prodotti fitosanitari, dal taglio di piante oltre i confini del terreno agricolo ecc);
- controversie relative a danni da selvaggina e, più' limitatamente, dal pascolamento libero di bestiame brado alle colture agricole;
- controversie relative a danni avversità atmosferiche alle colture agricole;
- controversie relative a stime di danni a sementi e/o derrate agro-alimentari;
- controversie relative a danni ambientali;
- controversie relative al verde urbano ed ornamentale.

Ciò premesso, quando si parla di Consulenti tecnici d'ufficio, un elemento trasversale che emerge con forza tra i professionisti che svolgono questa attività riguarda gli importi riconosciuti ai CTU. Frequentemente infatti ciò che viene riconosciuto ai vari professionisti non risponde all'effettivo impegno del professionista stesso, soprattutto se si considera che quest'ultimo, nella CTU, non svolge la propria "ordinaria" attività, ma una funzione che lo rende parte del "sistema giustizia", con responsabilità conseguenti maggiori di quelle che normalmente assume nella sua attività, un aspetto che andrebbe riconosciuto e valorizzato, anche economicamente.

Un primissimo passo potrebbe essere quello di prevedere gli aggiornamenti ex art 54 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 che per ben 22 anni non sono mai stati adeguati.

Andrebbe altresì rivisto il criterio delle vacanze sostituendolo, per esempio, con una tariffa oraria più congrua mentre una ulteriore criticità è relativa ai tempi dei pagamenti che risultano, in molti casi, eccessivamente lunghi.

Inoltre, si dovrebbe prevedere la possibilità di superare alcuni limiti riportati nelle tabelle previste dal DM 30 maggio 2002 e relativi agli importi massimi del valore delle controversie o dei beni oggetto di consulenza o perizia. Ciò vale, ad esempio, per le tabelle riportate agli articoli 2,3, 11 e 13 del suddetto DM.

Altro elemento degno di nota è l'eterogeneità delle procedure seguite dai vari tribunali rispetto, ad esempio, agli anticipi riconosciuti ai consulenti. In alcuni Tribunali sono previsti modesti anticipi, in altri non sono proprio contemplati.

Questi brevi riferimenti non sono ovviamente riferiti ai ddl in esame, ma attengono alla medesima materia e pertanto, se ne auspica la trattazione in altri possibili veicoli normativi.

OSSERVAZIONI DI MERITO

Disegno di legge n. 683 “Istituzione di un corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri”,

Il presente disegno di legge istituisce un corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, riservato a geometri, architetti e ingegneri. Obiettivo di tale corso è quello di controllare le competenze dei candidati, ma anche la formazione specifica rispetto all’attività di CTU.

Il ddl 683 non interviene quindi direttamente sui liberi professionisti iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e pertanto proporre delle osservazioni puntuali sulle singole disposizioni in esso contenuto sarebbe uno sgarbo istituzionale nei confronti dei proponenti nonché dei colleghi liberi professionisti destinatari delle nuove norme.

Un riflessione generale, però, in quanto Albo professionale appare utile e non sconveniente.

Anzitutto va evidenziato che l’approvazione del suddetto ddl renderebbe il settore dei CTU eterogeneo in quanto alcuni Albi avrebbero un iter di iscrizione all’Albo dei CTU e altri ne avrebbero uno diverso. Oggi non è così!. Infatti, l’art 13 del Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, così come modificato dal Decreto legislativo 164 del 2024 (*Correttivo Riforma Cartabia*), disciplina in maniera unitaria la materia, così come altresì avviene con riferimento al decreto ministeriale 4 agosto 2023 n. 109.

Prevedere quindi una normativa differenziata per alcune tipologie di libere Professioni potrebbe creare equivoci e disparità tra i professionisti. Ciò vale ancor di più se si considerano i titoli di studio idonei per l’accesso alle varie professioni.

Ad esempio, possono iscriversi al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, tra gli altri, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

Laurea di primo livello:

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

L-7 Ingegneria civile e ambientale

Laurea Magistrale, specialistica e/o vecchio ordinamento

CLASSI DI LAUREA DM 509/99

3/S - Architettura del paesaggio;

4/S - Architettura e ingegneria edile;

28/S - Ingegneria civile;

CLASSI DI LAUREA DM 270/04

LM-3 - Architettura del paesaggio

LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-23 - Ingegneria civile

LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-26 - Ingegneria della sicurezza (*condizionata*)

LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Alcuni dei suddetti titoli accademici sono però anche idonei per l'iscrizione all'ordine professionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (3/S - Architettura del paesaggio; 4/S - Architettura e ingegneria edile; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), mentre i rimanenti tra quelli sopra indicati consentono l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

Pertanto, due professionisti potrebbero essere iscritti ad un medesimo settore di specializzazione di una determinata categoria dell'Albo dei CTU, avendo il medesimo titolo accademico e analoga esperienza, essendo però iscritti in due diversi Ordini Professionali.

In quel caso, quindi, si creerebbe quel corto circuito cui si faceva precedentemente riferimento.

Onde evitare pertanto ulteriori problematiche, sarebbe auspicabile non prevedere per nessun Ordine professionale il corso indicato nel ddl in commento.

Contrariamente, qualora invece si volesse propendere per una estensione a tutti gli ordini/albi professionali del corso sopradetto, l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati riterrebbe non positiva l'introduzione di questo ulteriore onere, sia amministrativo che economico, a carico del libero professionista iscritto nonché incoerente con la normativa attualmente esistente in materia.

L'introduzione di un corso aggiuntivo, con obbligo di frequenza obbligatoria per 12 mesi, numero chiuso, esame finale e costi a carico dell'iscritto andrebbe infatti a disincentivare ulteriormente l'attività di CTU dei liberi professionisti, con evidenti ricadute negative rispetto al lavoro dei Tribunali e dei singoli giudici che avrebbero sempre meno supporti tecnici nelle cause ove è necessario l'approfondimento di specifiche tematiche di natura tecnica.

Peraltro, prevedere una ulteriore formazione per coloro che vogliono intraprendere un'attività di CTU sarebbe ridondante rispetto al fatto che ogni soggetto che si iscrive ad un Albo professionale ha già sostenuto diversi esami universitari, discusso una tesi, effettuato un tirocinio, superato un esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo e svolge annualmente formazione obbligatoria prevista per legge. Inoltre, il Professionista "esperto" mal tollera di solito un corso sulle materie di propria competenza e quindi, probabilmente, eviterebbe di seguire il corso, rinunciando all'attività.

Si otterrebbe quindi l'effetto contrario al quale il ddl mira, ovvero i liberi professionisti più esperti non svolgerebbero più l'attività di CTU, lasciando spazio a coloro che, ancora incerti delle proprie competenze, cercano di integrarle con corsi di formazione.

In conclusione, si ritiene che il ddl n. 683 debba essere ampiamente riformulato, prevedendo ad esempio che il libero professionista che intende iscriversi all'Albo dei CTU consegua, nell'ambito della annuale formazione obbligatoria, così come già previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 4 agosto 2023 n. 109, determinate capacità certificate a garanzia della "competenza in materia" richiesta per svolgere un adeguato supporto tecnico d'ufficio.

In alternativa, sarebbe auspicabile prevedere di far assorbire il ddl in trattazione nel ddl n. 1076, recante "*Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario*".

Disegno di legge n. 1076 "*Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario*".

Il ddl n. 1076, a differenza del ddl n. 683, propone l'istituzione di uno specifico percorso formativo che abiliti all'esercizio della professione di CTU per parte tecnico-giuridica. È quindi obiettivo di tale ddl quello di fornire al professionista la conoscenza di quegli elementi tecnico-giuridici procedurali indispensabili per il corretto adempimento delle attività allo stesso affidate.

Questa proposta e la modalità proposta appaiono sostanzialmente condivisibili, contrariamente a quanto poc'anzi affermato rispetto al ddl n. 683.

In questo caso infatti, si mira a fornire al libero professionista una formazione di base uguale per tutti i professionisti intenzionati a svolgere questa attività e incentrata pressochè in modo esclusivo sulla parte "giuridica" dell'attività del CTU e non su quella "tecnica".

In sostanza, si propone di formare giuridicamente il CTU, per la parte di propria competenza, affinché la sua attività sia ben integrata e svolta nell'ambito del procedimento giudiziario nel quale egli rientra.

La proposta contenuta nel ddl è quindi condivisibile, pur formulando alcune proposte che si ritengono migliorative e precisamente:

Versione originaria	Versione modificata
<p style="text-align: center;">Art. 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p>
<p><i>(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)</i></p>	<p><i>(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)</i></p>
<p>...</p>	<p>...</p>
<p>6. Il corpo docente è costituito da magistrati, avvocati iscritti all'ordine professionale e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, purchè in possesso di speciali competenze tecnico-giuridiche e capacità didattiche.</p>	<p>6. Il corpo docente è costituito da magistrati, avvocati e professionisti iscritti ai rispettivi ordini e collegi all'ordine professionali nonché da e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, purchè in possesso di speciali competenze tecnico-giuridiche e capacità didattiche.</p>
<p>7. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base è affidata ai seguenti soggetti: ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, università di riconosciuta competenza in ambito forense e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>	<p>7. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base è affidata ai seguenti soggetti: ordini e collegi professionali territoriali provinciali o, d'intesa con gli stessi, università di riconosciuta competenza in ambito forense e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>
<p>8. Gli ordini e i collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale sono affidati i seguenti compiti:</p>	<p>8. Gli ordini e i collegi professionali territoriali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale sono affidati i seguenti compiti:</p>
<p>a) predisporre il modulo formativo in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 4, da sottoporre all'approvazione del tribunale;</p>	<p>a) predisporre il modulo formativo in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 4, da sottoporre all'approvazione del tribunale;</p>

<p>b) coordinare l'attività formativa;</p> <p>c) proporre ai medesimi consigli degli ordini e dei collegi professionali provinciali, esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.</p>	<p>b) coordinare l'attività formativa;</p> <p>c) proporre ai medesimi consigli degli ordini e dei collegi professionali territoriali provinciali, esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.</p>
--	---

Modifica al comma 6: si vuole consentire a professionisti tecnici, anche non iscritti nell'elenco nazionale dei CTU ma in possesso di speciali competenze giuridiche e didattiche, di poter svolgere la funzione di docente.

Modifiche ai commi 7 ed 8: non tutti gli Albi professionali hanno costituzione su base provinciale, sembra più conveniente utilizzare il termine "territoriale".

Versione originaria	Versione modificata
<p>Art. 2.</p> <p><i>(Aggiornamento formativo)</i></p>	<p>Art. 2.</p> <p><i>(Aggiornamento formativo)</i></p>
<p>4. I corsi con verifica finale, da tenere in presenza, sono organizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7. I soggetti organizzatori trasmettono al tribunale competente, a mezzo di posta elettronica certificata, i programmi dei corsi o dei seminari di aggiornamento, corredati dei nominativi dei relativi docenti; decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il corso si intende autorizzato.</p>	<p>4. I corsi con verifica finale, da tenere in presenza e/o con modalità mista a distanza, sono organizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7. I soggetti organizzatori trasmettono al tribunale competente, a mezzo di posta elettronica certificata, i programmi dei corsi o dei seminari di aggiornamento, corredati dei nominativi dei relativi docenti; decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il corso si intende autorizzato.</p>

Modifica al comma 4: al fine di ridurre i costi e favorire i docenti dei vari corsi, si propone di consentire anche lo svolgimento on-line delle lezioni teoriche e dell'esame finale.

Disegno di legge n. 1065 “Modifica all’articolo 161 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell’esperto o dello stimatore”

Il presente disegno di legge intende abrogare il terzo comma dell’articolo 161 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, introdotto dall’articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n.83 del 2015, in cui si prevede che all’esperto o all’estimatore venga liquidato un compenso sulla scorta del ricavato della vendita, anziché sulla base del valore di stima (come già previsto dall’articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.182 del 5 agosto 2002) e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50 per cento del compenso calcolato sul valore di stima. Inoltre l’articolo 568 del codice di procedura civile impone all’esperto di elaborare la stima del valore dell’immobile in base al valore di mercato a cui dovrà essere ancorata la liquidazione e non già al presumibile valore di realizzo del bene, tenendo conto che il valore di vendita, nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali, non è prevedibile ed è condizionato da fattori imponderabili da parte dell’esperto.

Rispetto a tale disegno di legge non si ritiene di dover proporre osservazioni o modifiche.

n. 1068 “Modifiche all’articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”

Il presente disegno di legge mira a dare soluzione ad una delle problematiche vissute dai CTU in riferimento al tema delle spese di giustizia ed è pertanto condivisibile.